



## **ASSEGNO DI MATERNITA' PER MAMME DISCOCCUPATE**

### **CHE COS'E'**

E' un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio, fino al sesto mese di vita, oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta.

### **A CHI SPETTA**

Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;

cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di

uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- carta di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l'assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo.

### **REQUISITI**

L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

## **QUANTO SPETTA**

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della famiglia - recante la "Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numerose e dell'assegno di maternità" (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 348,12 euro mensili per complessivi 1740,60 euro.
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17416,66 euro.

in caso di madre non è lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione; se l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

## **LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell'assegno.

## **DOCUMENTAZIONE**

- L' I.S.E.E. in corso di validità contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno; con il nuovo arrivato inserito nel nucleo per il calcolo dell'I.S.E.E.
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

-i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);

-di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;

-diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;

-di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui

all'art. 75 del

D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L'assegno è pagato dall'INPS dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.